

CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-quater</sup>  
N. 22

---

RELAZIONE  
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **MILIOTO**, per la maggioranza)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**PREVITI**

per il reato di diffamazione aggravata  
(Tribunale di Monza proc. nn. 6149/96, 6948/96, 7042/96, 1456/97, 265/98 RGNR)

---

*Presentata alla Presidenza l'8 marzo 2002*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Cesare Previti, con riferimento a cinque procedimenti penali riuniti pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Monza, in seguito a querele sporte dalla signora Stefania Ariosto. I procedimenti traggono origine da una serie di affermazioni, riportate sul *Giornale* di Milano tra il maggio del 1996 e il dicembre 1998.

I capi d'imputazione elevati sono i seguenti:

per il procedimento n. 6149 del 1996 RGNR, in concorso con Luca D'Alessandro, articoli 110, 595, commi 1 e 3, del codice penale, 13 della legge n. 47 del 1948 per l'articolo dal titolo: « *Previti: vorrei sapere chi c'è dietro Stefania* » e sottotitolo: « *Qualcuno le ha promesso denaro o altro* », per aver offeso la reputazione di Ariosto Stefania; in particolare, affermando, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla querelante nell'ambito del procedimento penale che vede l'onorevole Previti indagato, che « *è una bugiarda, calunniatrice* »; prospettando inoltre che: « *Qualcuno l'ha convinta a raccontare bugie ... Chi le promette denaro o altri beni in cambio delle sue accuse?* »; ed ancora, affermando, con riferimento ai benefici che le sarebbero stati promessi, che « *non dimentichiamo che questa donna ha potuto contare sull'impunità totale, nonostante i suoi problemi fiscali, nonostante abbia raccontato ai magistrati di suoi tentativi di corruzione. Il fatto che non abbia mai pagato mi pare la dica lunga* ». Con l'aggravante dell'attribuzione del fatto determinato. In Paderno Dugnano il 26 maggio 1996 — querela del 28 maggio 1996;

per il procedimento n. 7042 del 1996 RGNR, in concorso con Renato Farina, articoli 595 del codice penale, 13 (aggravante di aver attribuito fatti determinati) e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 perché, quale persona intervistata responsabile delle dichiarazioni riportate nell'articolo (di cui Farina era autore) che qui si intende integralmente riportato dal titolo « *La Ariosto, un burattino* », apparso sul periodico *Il Giornale*, pubblicato in Paderno Dugnano il 22 giugno 1996, offendeva la reputazione di Ariosto Stefania affermando, tra l'altro, « *L'Ariosto, mente! ... è un teste falso. ... Letteralmente inventata. Anzi qualcuno l'ha costruita questo teste falso ... L'Ariosto è eterodiretta ... Chiedo ... che la giustizia indaghi sull'Ariosto se è pagata e da chi ...* » apostrofando, inoltre, in altra parte dell'articolo la querelante con l'epiteto evidentemente spregiativo di « *faccia di bronzo* » e ribadendo le accuse di falsità nei confronti dell'Ariosto e, dunque, addebitando alla parte lesa addirittura la responsabilità di comportamenti di rilevanza penale. In Paderno Dugnano il 22 giugno 1996;

per il procedimento n. 6948 del 1996 RGNR, delitto previsto e punito dagli articoli 81 e 595 del codice penale, 13 (aggravante di aver attribuito fatti determinati) e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale autore di un memoriale riportato negli articoli che qui si intendono integralmente riportati, dal titolo « *Dotti suggeritore della Ariosto — Già dimostrata la falsità di molte accuse ai giudici* » e « *La Ariosto accusa e poi non ricorda — Il lapsus della teste Omega — Efibanca: ben 11 testimoni smentiscono la contessa* », apparsi sul pe-

riodico *Il Giornale* pubblicato in Paderno Dugnano il 4 e il 5 luglio 1996, offendeva la reputazione della Ariosto Stefania affermando, tra l'altro reiteratamente che le dichiarazioni rese dalla Ariosto nell'ambito del procedimento penale che vede il Previti indagato sono *false e caluniose* prospettando inoltre la possibilità che la querelante sia stata pagata *con considerevoli somme di denaro... da parte di organismi pubblici* proprio affinché rendesse tali menzognere dichiarazioni (articolo del 4 luglio) addebitando altresì alla parte lesa la *condotta tipica del mentitore che descrive un fatto inventato e malizia calunniatrice* oltre alla *millantata conoscenza* di fatti e persone e ribadendo infine le accuse di falsità nei confronti della Ariosto (articolo del 5 luglio) così indicando la parte lesa come persona in malafede, subdola e ingannatrice responsabile addirittura di comportamenti di notevole rilevanza penale. In Paderno Dugnano il 4 e 5 luglio 1996;

per il procedimento n. 1456 del 1997 RGNR, in concorso con Giorgio Mulè, delitto previsto e punito dagli articoli 595 del codice penale, 13 (aggravante di aver attribuito fatti determinati) e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, « perché, il primo quale persona intervistata responsabile delle dichiarazioni riportate ed il secondo quale autore dell'articolo » che qui si intende integralmente riportato dal titolo *Contro di me indagini illegali*, apparso sul periodico *Il Giornale* pubblicato in Paderno Dugnano il 21 luglio 1997, offendevano la reputazione di Ariosto Stefania affermando tra l'altro, *L'Ariosto inventa fatti, luoghi, tempi, persone, circostanze: in Procura recita... in cambio delle proprie dichiarazioni ha ottenuto l'immunità... la testimonianza dell'Ariosto viene lanciata in pieno periodo elettorale... per colpire, attraverso di me, Berlusconi e Forza Italia... ho dimostrato che la testimonianza della Signora (Ariosto) è integralmente falsa... sappiamo benissimo che le affermazioni della Ariosto sono calunnie... l'Ariosto in cambio delle sue menzogne... ha ricevuto cospicue somme di denaro* in tal modo, dunque, addebitando alla parte lesa

addirittura la responsabilità di comportamenti di rilevanza penale. In Paderno Dugnano il 21 luglio 1997;

per il procedimento n. 265 del 1998 RGNR, in concorso con Mario Cervi (posizione « stralciata » dal presente procedimento per analoga antecedente richiesta del medesimo rito, registrata al numero REG. GIP 906/98), articoli 110, 595, commi 1 e 3, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: perché, Previti quale autore delle dichiarazioni virgolettate riprese nell'articolo in questione, Cervi quale responsabile dello stesso articolo redatto in redazione e dal titolo *L'ex ministro scrive ai deputati: « Vogliono seppellirmi »* pubblicato sul quotidiano *Il Giornale* in data 19 dicembre 1997, da intendersi qui integralmente trascritto, offendevano la reputazione di Ariosto Stefania, sostenendo che la stessa sarebbe stata strumento di interventi *intimidatori ed inquinanti* che sarebbero alla base delle accuse nei confronti dell'onorevole Previti, in particolare affermando *il teste Ariosto non è soltanto un teste che dice il falso, ma anche un falso teste, costruito in un incredibile laboratorio che adesso punta a legittimare la falsità con nuove false dichiarazioni... (omissis)... l'inquinamento delle indagini attraverso la fabbricazione e l'utilizzazione di un'inesistente intercettazione ambientale senza la quale la sola falsa testimonianza Ariosto non sarebbe stata sufficiente a proseguire le indagini (omissis)*. Con l'aggravante di averle attribuito fatti determinati. In Paderno Dugnano il 19 dicembre 1997.

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 6 marzo 2002.

Nel corso dell'esame si è reso evidente che le parole attribuite all'onorevole Previti rientrano nel più ampio contesto di una polemica politica inerente al procedimento penale — tra i cui imputati egli figura — cosiddetto IMI-SIR. In tale procedimento, il principale testimone d'accusa è la signora Stefania Ariosto.

Orbene, sia la vicenda del processo di cui si tratta sia il ruolo che vi ha svolto la

signora Ariosto sono argomenti che non solo rivestono una grande rilevanza politica ma hanno anche un solido ancoraggio al dibattito parlamentare della XIII legislatura.

È noto al riguardo che il 3 settembre 1997 la procura di Milano inoltrò alla Camera dei deputati la richiesta di autorizzare, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'arresto cautelare del deputato Previti (Doc. IV, n. 8, XIII legislatura). Già da questo documento emerge chiaramente il ruolo decisivo della signora Ariosto nell'impianto accusatorio nei riguardi del predetto deputato. Alle pagine da 5 a 7, si può leggere quanto dell'ipotesi accusatoria si regga sulle deposizioni della signora Ariosto. Peraltro, il 18 settembre 1997, la Camera deliberò di restituire la richiesta all'autorità giudiziaria, dal momento che essa non era stata ancora presentata al giudice per le indagini preliminari, sicché ove mai la Camera vi avesse dato un responso positivo, la misura non avrebbe comunque avuto esecuzione, giacché il giudice non si era ancora pronunciato sui presupposti di legge della misura stessa e pertanto il procedimento giudiziario non poteva dirsi completo.

Il 12 dicembre 1997, la richiesta di autorizzazione all'arresto fu nuovamente presentata alla Camera, dopo che l'ordinanza di custodia cautelare era stata emanata dal giudice per le indagini preliminari, dottor Rossato (Doc. IV, n. 11, XIII legislatura). Anche in questo documento appare evidente come nell'economia processuale la signora Ariosto abbia un ruolo di preminente rilievo. Nel vagliare la richiesta della pubblica accusa, infatti, il giudice si sofferma diffusamente sul tenore e sull'attendibilità delle deposizioni della testimone. Alle pagine 10 e seguenti del documento, per esempio, in relazione al primo capo d'imputazione, il dottor Rossato esamina il contenuto delle affermazioni della Ariosto per confrontarle con affermazioni rese nel corso del procedimento dallo stesso onorevole Previti e da Giorgio Casoli. In relazione alle diverse circostanze probatorie offerte nel proce-

dimento dalla signora Ariosto e contestate dall'onorevole Previti, il giudice Rossato approfondisce il tema dell'attendibilità della teste, concludendone che, a suo avviso: « *Tutto ciò, se non costituisce diretto riscontro delle dichiarazioni della Ariosto [...] è tuttavia confermativo del quadro indiziario* ».

Come è largamente noto, all'esito dell'esame della richiesta — nel corso del quale l'onorevole Previti fu ascoltato in data 8 gennaio 1998 e depositò una memoria scritta — la Giunta per le autorizzazioni deliberò di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a eseguire la misura cautelare. Nella relazione di maggioranza (il Doc. IV, n. 11/A), l'estensore, onorevole Carmelo Carrara, ebbe a osservare precisamente: « *Quanto alla verifica della genuinità della fonte di prova, non può trascurarsi il fatto che l'Ariosto è stata indagata a Milano per bancarotta fraudolenta nonché per estorsione e truffa ai danni del Lloyds di Londra per simulata rapina nel suo esercizio commerciale e che all'epoca in cui iniziò la sua collaborazione con i pubblici ministeri di Milano versava in una situazione di particolare illiquidità a causa di debiti di gioco. È rimasta altresì accertata la presenza dell'avvocato Dotti negli uffici della procura della Repubblica di Milano, quantomeno all'inizio della "collaborazione" dell'Ariosto e del resto la stessa Ariosto a proposito del pubblico ministero Davigo ha confermato che quest'ultimo, sia a lei che a Dotti, a conforto della sua dichiarazione avrebbe assicurato un'opera di "ingegneria giuridica". Nel caso dell'incidente probatorio, l'Ariosto ha riferito di avere consultato negli uffici giudiziari elenchi di nomi di magistrati, di cui alla fine ha ricordato soltanto quello di Renato Squillante. Quasi tutti i magistrati coinvolti nell'indagine a seguito delle dichiarazioni rese al pubblico ministero dall'Ariosto hanno negato di conoscerla e le varie posizioni processuali di costoro sono state archiviate dalla stessa procura di Milano. La teste è stata incerta in ordine ai tempi e alla dazione delle somme costituenti oggetto della contestata corruzione* ».

Durante l'esame in Assemblea, nella seduta del 19 gennaio 1998, intervenendo in discussione generale, l'onorevole Michele Saponara affermò testualmente: « *Gestione Ariosto: signori, l'Ariosto è stata trovata falsa e calunniosa in tanti, tanti episodi eppure non si è proceduto contro la stessa. L'Ariosto ha detto che Berlusconi, la Fininvest, aveva costituito presso l'Efibanca un grosso conto da cui potesse attingere Previti per corrompere i giudici. Nel corso delle indagini preliminari si è subito accertato che l'Efibanca non aveva questo conto né questi compiti. Addirittura l'Ariosto, il 29 settembre 1995, aveva indicato fra i magistrati che frequentavano casa Previti anche l'onorevole Mancuso. In sede di incidente probatorio ha poi ritrattato* ».

Nella seduta del 20 gennaio 1998, l'onorevole Enzo Trantino ebbe a dichiarare: « *Il che significa che il giudice confessa di non sapere, e tuttavia ammette che, pur non sapendo contrariamente al principio del dubbio, egli volge tutto a favore della fiscalizzazione. E continua ulteriormente a proposito di Efibanca: "sul punto non vi è né una totale conferma delle dichiarazioni dell'Ariosto" (i greci erano saggi, giudicavano l'omega l'ultima lettera dell'alfabeto) "nè smentita". E ancora: "non confermata è l'esistenza di un fondo presso Efibanca destinato alla corruzione di magistrati né, però, una totale smentita". Cioè: "Io non so se è vero o non è vero, ma propendo a sospettare che sia vero". Si continua: "Tutto ciò, se non costituisce diretto riscontro delle dichiarazioni dell'Ariosto (i dati riferiti infatti riguardano un'epoca successiva a quella nella quale si sono svolti i fatti in contestazione) è tuttavia confermativo del quadro indiziario emergente dalla dichiarazione della signora* » . « *Che significa? La signora è smentita, ma è come se fosse confermata. Tutte codeste indicazioni che mi sto permettendo di svolgere non attengono al merito della questione ma proprio al fumus persecutionis, vale a dire all'errore umano del giudice* ».

Riferimenti alla attendibilità della signora Ariosto vennero fatti persino da esponenti dell'allora maggioranza: dall'onorevole Elio Veltri nella seduta del 19

gennaio 1998; e dall'onorevole Michele Abbate il giorno successivo.

Questi elementi portano a ritenere che la questione della credibilità in qualità di testimone della signora Stefania Ariosto sia stata, nella XIII legislatura, una tematica largamente approfondita. Sicché non appare dubbio che le dichiarazioni oggi in questione dell'onorevole Previti appartengano al novero — individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — delle dichiarazioni cosiddette prodromiche e conseguenti all'attività parlamentare in senso stretto e dunque non siano sindacabili in sede giudiziaria.

Ma vi è di più. È stato sostenuto durante l'esame in Giunta l'assunto secondo cui, nonostante quanto testé esposto, le dichiarazioni oggetto dei procedimenti penali di cui oggi si discute non sarebbero state rese dall'onorevole Previti in qualità di deputato bensì in qualità di imputato. A tal riguardo, tuttavia, basta obiettare che se in sede parlamentare le dichiarazioni della signora Ariosto sono state motivo di dibattito e se l'onorevole Previti ha sostenuto anche in sede parlamentare che l'affidarsi alle dichiarazioni di lei per sostenere l'accusa nei suoi confronti è indice di *fumus persecutionis* (opinione poi fatta sostanzialmente propria dall'Assemblea nel deliberare il diniego dell'autorizzazione), è chiaro che l'autodifesa di Cesare Previti in quanto imputato finisce per coincidere con la sua autodifesa in qualità di deputato.

Di tanto si ha conferma da due interventi che si sono avuti sempre durante l'esame in Assemblea della richiesta di arresto a suo carico. Nella seduta del 19 gennaio 1998, l'onorevole Angelo Fredda — allora deputato dei democratici di sinistra — ebbe testualmente ad affermare: « *Nella memoria difensiva che l'onorevole Previti ha svolto dinanzi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, egli ha teso a dimostrare che contro di lui vi è qualcosa di più di un accanimento persecutorio: vi è un complotto della magistratura. Quest'aula, quindi, non dovrebbe giudicare se vi sia o meno fumus persecutionis, ma addirittura un complotto, una sorta di colpo di Stato*

*di più giudici contro un parlamentare, anzi, oggi contro l'opposizione, ieri la maggioranza». L'onorevole Fabio Mussi — oggi vice presidente della Camera, allora capogruppo dei democratici di sinistra — ebbe a dire: «Non so se il relatore per la maggioranza, onorevole Carrara, si sia reso conto della gravità delle cose che ha detto e scritto. Ho controllato con altri colleghi le parti conformi. Lei, onorevole Carrara, ha copiato testualmente il testo della memoria difensiva di Previti. Due terzi, settecento righe su 1.100, della sua relazione sono identici a quella memoria difensiva». Da queste affermazioni si ricava la conferma*

che la tesi del complotto politico e della partigianeria dell'iniziativa giudiziaria contro di lui — di cui la signora Ariosto si era fatta strumento — fu proprio un momento della difesa parlamentare dell'onorevole Previti.

Per questi motivi la Giunta a maggioranza ha ritenuto che le frasi attribuite all'onorevole Previti costituiscono un momento di esercizio delle sue funzioni parlamentari e pertanto propone all'Assemblea di deliberarne l'insindacabilità.

Vincenzo MILIOTO,  
*relatore per la maggioranza.*